

PARTE SPECIALE "A"

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*) e 25 (*peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*) del d.lgs. n. 231/2001, facendo fin da ora presente che attualmente il rischio di commissione di tali reati è stato definito "lieve" poiché CEP EUROPE S.R.L. intrattiene rapporti con la P.A. solo a cagione della richiesta di contributi statali, regionali o comunali.

Peculato (art. 314, comma 1, c.p.)

Questo delitto è commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Questo delitto è commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. La pena è aumentata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Questo delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, per il fine di impiegargli nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse. Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata. La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

La fattispecie di delitto si realizza qualora la società - tramite chiunque (anche un soggetto esterno alla società stessa) - consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute. La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato). Questa fattispecie costituisce una "ipotesi speciale" rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p. Si applicherà la norma qui in esame (e cioè l'art. 316-ter c.p.) tutte le volte che ne ricorrano i requisiti specifici da essa contemplati; si ricade, invece, nell'ipotesi della fattispecie più generale (e più grave) solo qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-ter ma comunque riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640-bis c.p. Il reato qui in esame (art. 316-ter c.p.) si configura come ipotesi speciale anche nei confronti dell'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa aggravata in danno dello Stato), rispetto al quale l'elemento "specializzante" è dato non più dal tipo di artificio o raggirò impiegato, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale, testé richiamata, non consiste nell'ottenimento di una erogazione ma in un generico vantaggio di qualsiasi altra natura.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Questo reato punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p. (*Inadempimento di contratti di pubbliche forniture*).

La pena è aumentata, a norma dell'art. 355 c.p., se la fornitura concerne:

1. sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2. cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3. cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

La norma fa riferimento alla generica ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico. La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità.

Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione. Il reato colpisce gli interventi che consistono nell'adibire l'apparato informatico a scopi diversi da quelli per cui era stato destinato o nel manipolarne arbitrariamente i contenuti. Il dolo consiste nella volontà di alterare il funzionamento dei sistemi o di intervenire su dati, programmi, informazioni, con la previsione del profitto ingiusto e dell'altrui danno, senza che sia necessaria alcuna volontà di indurre altri in errore o di ingannare. Poiché sia integrata la circostanza aggravante dell'abuso della qualità di operatore del sistema, non rileva un'astratta qualifica del soggetto attivo, ma la legittimazione per motivi di prestazione d'opera. Il reato si consuma con la realizzazione dell'ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Costituisce fattispecie del reato, quale esempio, la frode realizzata attraverso collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche Amministrazioni o ad enti pubblici o ad Autorità di vigilanza.

Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo (art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898)

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., un soggetto, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. La pena è aumentata quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli successivi della L. 23 dicembre 1986, n. 898. Agli effetti della fattispecie in esame, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. Inoltre, con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui alla fattispecie in oggetto.

Concussione (art. 317 c.p.)

Fattispecie non applicabile alla società se non in via indiretta e per successiva concatenazione a molto bassa o nulla probabilità di accadimento di eventi gestiti, prevenuti e, se del caso, sanzionati direttamente dal Modello.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.)

La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall'art. 357 c.p. Qui, come è chiaro, si tratta di atti che non contrastano con i doveri d'ufficio. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto. La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319-bis c.p.). L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (es. pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale fattispecie si realizza se il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o

promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato art. 321 c.p. (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.c.)

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
6. le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso a: persone riportate all'elenco precedente e persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Questo delitto, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, è commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Persone incaricate di un pubblico servizio (art. 358 c.p.)

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Pubblica amministrazione (Consiglio Stato, parere n. 11482/2004)

“La nozione di pubblica amministrazione sembra quindi debba intendersi in senso ampio e tale da ricomprendere l'insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all'ambito di attività considerato, nell'ambito di una pubblica funzione.”

LE ATTIVITA' SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS 231/21

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001. L'analisi dei processi aziendali di CEP EUROPE S.R.L. consente di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 231/2001 compresi alcuni processi che potrebbero essere considerati “strumentali” alla commissione dei reati c.d. “presupposto”. Di seguito sono elencate le attività sensibili esaminate:

ATTIVITA'	DIREZIONE	PRESIDI
Gestione dei rapporti di natura istituzionale con gli Enti Locali	- Legale Rappresentante - Revisore Legale	- Codice Etico - PS
Gestione dei rapporti con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza in occasione di visite ispettive in materia tributaria e fiscale	- Legale Rappresentante - Revisore legale	- Codice Etico - PS
Gestione dei rapporti con INPS e INAIL in occasione di visite ispettive in materia di lavoro e adempimenti previsti dalla legge	- Legale rappresentante - Delegato in materia di sicurezza - RSPP - RSL	- Codice Etico - PS
Gestione dei rapporti con la Direzione Provinciale del Lavoro e Tribunale per i contenziosi con i lavoratori	- Legale Rappresentante - Delegato in materia di sicurezza - RSPP - RLS	- Codice Etico - PS
Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria per i contenziosi e arbitrati	Legale Rappresentante	- Codice Etico - PS
Gestione degli adempimenti riguardanti l'amministrazione del personale (assunzioni, tipologia contrattuale, licenziamenti, modifiche di posizione, ecc.)	- Datore di lavoro - Legale rappresentante - Consiglio di Amministrazione - Consulente del lavoro	- Codice Etico - PS - Regolamento interno
Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate per invio documentazione e richiesta informazioni	- Legale Rappresentante - Responsabile amministrativo - Financial manager	- Codice Etico - PS
Adempimenti inerenti la privacy	- Legale rappresentante - Consulente esterno	- Codice Etico - PS
Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni amministrative, permessi, licenze, iscrizioni ad albi per l'esercizio delle attività aziendali	- Legale rappresentante - Consiglio di Amministrazione - Responsabile amministrativo	- Codice Etico - PS
Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge	- Legale rappresentante - Consiglio di Amministrazione - Delegato	- Codice Etico - PS
Gestione delle sponsorizzazioni alla PA	- Legale rappresentante - Consiglio di Amministrazione	- Codice Etico - PS
Gestione dei rapporti con la PA in occasione di richiesta ed ottenimento di agevolazioni, finanziamenti o erogazioni pubbliche	- Legale rappresentante - Consiglio di Amministrazione	- PS - Codice etico
Gestione dei rapporti con la PA in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti ed eventuali procedimenti sanzionatori da parte della stessa PA	- Legale Rappresentante - Consiglio di Amministrazione - Financial manager	- Codice Etico - PS
Gestione di liquidità	Legale rappresentante	- Codice Etico - PS
Gestione di pagamenti e acquisti di beni e servizi	Legale rappresentante	- Codice Etico - PS

• Attività istituzionale e politica	• Legale rappresentante	• Codice Etico • PS
• Gestione, stipulazione e modifica di convenzioni con Enti pubblici o privati	• Legale rappresentante	• Codice Etico • PS
• Gestione omaggi e regalie	• Legale rappresentante • Consiglio di Amministrazione	• Codice Etico • PS
• Gestione del personale	• Legale rappresentante	• Codice Etico • PS • Regolamento interno
• Gestione anticipi o rimborsi spesa ai dipendenti	• Legale rappresentante	• Codice Etico • PS
• Gestione degli acquisti di beni e servizi	• Legale rappresentante • preposti	• Codice Etico • PS
• Gestione flussi finanziari e contabilità	• Legale rappresentante	• Codice Etico • PS
• Gestione adempimenti societari	• Legale rappresentante • Consiglio di Amministrazione • Consulente esterno	• Codice Etico • PS

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o "attività sensibili" potranno essere disposte dal C.D.A previo concerto con l'Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi. La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti e dai dipendenti "esponenti aziendali" della CEP EUROPE S.R.L. nelle aree di attività a rischio, nonché dai collaboratori esterni e partners, già definiti nella Parte Generale Destinatari.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee Guida di Confindustria, nonché dalle "best practice" internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

1) Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Si prevede l'**espresso obbligo**, a carico degli esponenti aziendali in via diretta (e a carico di collaboratori esterni e *partners*) di:

- mantenere una stretta osservanza di tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'**espresso divieto** a carico degli esponenti aziendali in via diretta e a carico dei collaboratori esterni e *partners*, di:

- agire comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- agire comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra elencate possano potenzialmente diventarlo;
- creare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, anche per il tramite di società controllate, collegate e/o collaboratori:

- è vietato tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione se non da parte dei soggetti a ciò deputati secondo l’organigramma della Società, ordini di servizio o eventuali deleghe;
- è fatto divieto di offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera. Tale divieto include l’offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni;
- è vietato distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione omaggi o regali, salvo che si tratti di piccoli omaggi di modico (inferiore a 50 Euro) o simbolico valore e, in ogni caso, tali da non compromettere l’integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all’acquisizione impropria di benefici;
- è vietato presentare ad organismi pubblici nazionali o stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell’ottenimento di finanziamenti pubblici e, in ogni caso, compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l’ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- è fatto divieto destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- è vietato ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell’attività amministrativa;
- è vietato versare a chiunque, a qualsiasi titolo, somme o dare beni o altre utilità finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione rispetto agli obblighi in essi assunti;
- è vietato riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner commerciali della Società che non trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate;
- è vietato alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della Società o manipolarne i dati.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è **fatto divieto, in particolare, di:**

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali e di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Come previsto dal Codice Etico, gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per esiguità del valore o perché volti a promuovere l’immagine ed il marchio della società. Tutti i regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all’Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare conseguenze;
- effettuare prestazioni in favore dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi o vantaggi di altra natura, nell’ambito dell’esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio; chiunque riceve omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all’O.d.V., che ne valuta l’appropriatezza e provvede a far notificare a chi ha elargito tali omaggi la politica della Cooperativa in materia;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- conferire incarichi di consulenza a soggetti segnalati dalla Pubblica Amministrazione.

2) Standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili

A) con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione

I rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione nello svolgimento delle operazioni attinenti le attività sensibili, sono tenuti esclusivamente dai soggetti a ciò delegati dal CDA. E’ vietato a chiunque altro di intrattenere rapporti, per conto della Società, con esponenti della Pubblica Amministrazione.

B) con consulenti e collaboratori

Gli incarichi di consulenza devono essere deliberati dal CDA o da soggetto a ciò espressamente delegato.

Consulenti e collaboratori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza ed in relazione alla loro reputazione e affidabilità. I contratti con consulenti e collaboratori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini. I compensi dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti. Nessun pagamento a consulenti e collaboratori può essere effettuato in contanti. E' fatto divieto affidare ai consulenti e collaboratori qualsiasi attività che non rientri nel contratto di consulenza salvo delega specifica.

C) gestione delle erogazioni pubbliche

Per ogni contributo, finanziamento, sovvenzione ottenuti dallo Stato, dagli enti pubblici o dalla Unione Europea deve essere predisposto un apposito rendiconto che dia atto degli scopi per i quali l'erogazione pubblica è stata richiesta e concessa e della sua effettiva utilizzazione.

D) rapporti con organi ispettivi

Nel caso di ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempi relative al D. Lgs n. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, NAS, ASL, ecc) i rapporti con gli organi ispettivi devono essere tenuti dal responsabile della funzione o da soggetto da questi delegato. Il responsabile della funzione o il soggetto da questi delegato è tenuto a verificare che gli organi ispettivi redigano verbale delle operazioni compiute e richiederne una copia, in tutti i casi in cui ve ne sia il diritto; tale copia dovrà essere adeguatamente conservata. Nel caso in cui non fosse stato possibile ottenere il rilascio di una copia del verbale ispettivo, il responsabile della funzione o il soggetto da questi delegato a partecipare all'ispezione provvederà a redigere un verbale ad uso interno. Il personale della Società, nell'ambito delle proprie competenze, deve prestare piena collaborazione, nel rispetto della legge, allo svolgimento delle attività ispettive. Il responsabile della funzione deve informare con una nota scritta l'Organismo di Vigilanza qualora, nel corso o all'esito della ispezione, dovessero emergere profili critici.

E) gestione del personale

Il datore di lavoro è tenuto a garantire l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza: l'assunzione dei candidati deve avvenire nel rigoroso rispetto delle procedure standard definite dall'azienda per la selezione del personale; l'esito del processo valutativo dei candidati sia formalizzato in apposita documentazione, accuratamente archiviata dal Responsabile competente secondo le prestabilite procedure interne.

PROCEDURE DI PREVENZIONE

CEP EUROPE S.R.L. adotterà un sistema di controlli interno diretto a prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la P.A. e, per precisione, attraverso gli appositi canali dedicati per il *reporting* all'Organismo di Vigilanza:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello 231 o delle procedure adottate in materia dovrà immediatamente segnalarlo all'O.d.V.
- chiunque venga a conoscenza di situazioni di pericolo o di inadeguatezza del sistema preventivo posto in essere per contrastare la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione o, in ogni caso, di anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'O.d.V.